



Notaio
Alfredo de Martino

Repertorio n.ro 18.219

Raccolta n.ro 13.364

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore diciotto

9 ottobre 2020 ore 18,00

In Fano, via Nolfi, 53"

Su richiesta

dell'"**ASSOCIAZIONE CARITATIVA DIOCESANA DI FANO GIUSTIZIA E PACE ONLUS**" IN BREVE " **GIUSTIZIA E PACE ONLUS**" con sede in Fano, Via **Rinalducci**, 11, codice fiscale 90041910416, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro ed Urbino in data 16 maggio 2013, protocollo 11253/2013, nonché iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione socio sanitaria, socio assistenziale e tutela dei diritti in data 2 aprile 2013.

Io sottoscritto

dottor Alfredo de Martino, notaio in Fano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, mi sono trovato nel mio Studio allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli associati della predetta associazione, convocata per oggi in detti ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (art.101,co.2),
- Varie & eventuali

Quivi giunto ho rinvenuto la signora **CINQUINO TATJANA MARIA CARMELA**, nata a San Severo (FG) il 24 febbraio 1984, residente a Terre Roveresche, Barchi, via Leopardi, 67, impiegata, codice fiscale CNQ TJN 84B64 I158R.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza la predetta signora CINQUINO TATJANA MARIA, la quale:

- constatato che del Consiglio Direttivo sono presenti se stessa, quale Presidente, e i signori: Paolini Laura, Mastrogiacomì Luana e Poeta Stefania, membri del consiglio direttivo,
- constatato che sono presenti in proprio e per delega numero sei soci aventi diritto al voto e precisamente Farneti Angiolo, Ben Hassen Nadia, Labbate Marco, Pagnini Michela, Benini Luciano e Oraziotti Francesco;
- constatata che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto;
- constatata la regolarità delle deleghe;

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta come il Presiden-

Via Nolfi, 53

61032 Fano

Tel.0721-804741

Piazza Dante, 17
61034 Fossombrone
tel. 0721-740953

Registrato
in Fano

il 16/10/2020
al n° 5348
serie 1T

te dichiara.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno esponendo all'assemblea i motivi che rendono necessario sostituire il testo dello statuto dell'associazione apportando le modifiche introdotte per le Organizzazioni di Volontariato ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ed in particolare si rende necessario modificare la denominazione in **"ASSOCIAZIONE CARITATIVA DIOCESANA DI FANO GIUSTIZIA E PACE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in breve **"GIUSTIZIA E PACE - ODV"**, oltre ad altre modifiche statutarie contenute nel nuovo testo di statuto.

Il Presidente espone altresì all'Assemblea che l'associazione è già dotata di Personalità Giuridica in conformità alla previgente normativa in materia, come peraltro risulta da certificato rilasciato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino in data 16 maggio 2013 e conferma l'esistenza in capo all'Associazione dei requisiti esistenti per il riconoscimento della Personalità Giuridica anche in base all'attuale normativa, soffermandosi in particolare sulla capienza del patrimonio sociale, sulla sua congruità.

Allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modifiche rese necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente il Presidente espone sinteticamente le principali novità all'assemblea del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto di numero 38 (trentotto) articoli di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggior rilevanza.

Il Presidente precisa inoltre che lo statuto integrato e modificato in applicazione della predetta normativa entrerà in vigore solo dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ancora non istituito, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'ente continuerà ad essere regolato dallo statuto preesistente, e così come l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ODV solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S..

L'assemblea degli associati, udita la proposta del Presidente, valutate le ragioni addotte, dopo breve ed esauriente discussione con il voto favorevole di tutti i soci presenti e quindi all'unanimità,

delibera

- di modificare la denominazione dell'associazione in **"ASSOCIAZIONE CARITATIVA DIOCESANA DI FANO GIUSTIZIA E PACE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in breve **"GIUSTIZIA E PACE - ODV"**;

- di sostituire l'intero testo dello statuto con il nuovo testo che si allega, firmato dal comparente e da me notaio, al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- di confermare tutte le cariche degli organi sociali;

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione

al compimento di tutte le formalità necessarie per l'iscri-

zione dell' associazione al R.U.N.T.S. una volta che questo sarà divenuto operativo dando atto altresì della sussistenza del patrimonio minimo e degli altri requisiti richiesti dalla legge.

Il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione al R.U.N.T.S.: pertanto lo statuto appena approvato acquisterà efficacia dall'iscrizione a detto Registro, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità la Fondazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà di efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro: così l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ODV solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi a deliberare sulle varie ed eventuali, la presente assemblea viene sciolta essendo le ore diciotto e minuti quindici.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Al riguardo, ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata l'ha in tutto confermato essendo le ore diciotto e minuti venti.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici occupa tre facciate di un foglio uso bollo.

F.to Tatjana Maria Carmela Cinquino

" Alfredo de Martino notaio

STATUTO ASSOCIAZIONE CARITATIVA DIOCESANA DI FANO GIUSTIZIA

E PACE ODV

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **"Associazione caritativa diocesana di Fano Giustizia e Pace-Organizzazione di volontariato"**, in breve **"Giustizia e Pace-ODV"** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fano, in via Rinalducci 11. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati a maggioranza assoluta dei soci.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'Associazione si ispira ai seguenti principi:

- al precetto evangelico della Carità e si propone di agire in vista della promozione della persona umana in uno stile di attenzione, ascolto, accoglienza, condivisione e solidarietà nei confronti delle situazioni di povertà e marginalità.
- l'associazione si propone di operare in piena conformità con i principi ispiratori della Caritas diocesana, il codice di impegno etico e in sintonia con i suoi programmi e con quelli della Fondazione Caritas Fano.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- a) si impegna a conoscere le realtà di povertà e di emarginazione, attraverso la lettura del territorio e l'ascolto della persona in un atteggiamento di condivisione e partecipazione alle sue problematiche;
- b) promuovere, sostenere ed attuare tutte quelle iniziative atte ad aiutare nelle loro reali esigenze i più deboli, bisognosi ed emarginati, privilegiando le esigenze maggiormente disattese;
- c) sensibilizzare la comunità ecclesiale e civile ad uno stile di condivisione e di attenzione verso gli "ultimi" della nostra società e verso i problemi della giustizia, pace, mondialità e salvaguardia del creato;
- d) ideare ed elaborare progetti e risposte alle situazioni di bisogno emergenti in spirito di comunione e collaborazione con le realtà di volontariato e con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio, per la prevenzione di quelle condizioni e quei meccanismi/dinamiche sociali che generano situazioni sempre più gravi di indigenza e di disagio sociale;

e) svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al

raggiungimento degli scopi statutarî;

f) l'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi;

g) per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

6) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

7) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

L'associazione si propone di promuovere o sostenere:

- Centri di accoglienza temporanea o duratura;
- Centri di pronto intervento;
- Centri di ascolto;
- Centri di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità;
- Centri diurni;
- Consultori familiari;
- Comunità;
- Case-famiglia;
- Centri di documentazione e raccolta dati (Sala della Pace)

- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione potrà promuovere o curare anche in proprio la pubblicazione di studi e ricerche in argomenti che abbiano attinenza con gli scopi statutari; potrà altresì promuovere o animare momenti di informazione e formazione destinati a tutti gli interessati per lo sviluppo di una cultura di solidarietà e volontariato.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Convenzioni

L'associazione potrà richiedere l'iscrizione nei registri

generali delle associazioni di volontariato previsti dalla normativa vigente e potrà accedere ai contributi pubblici nonché stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per legge.

ARTICOLO 6

Assicurazione infortuni

L'associazione assicura i propri aderenti, che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 7

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 8

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio direttivo per iscritto e deve contenere le generalità del richiedente, l'impegno ad osservare il presente statuto, il codice di impegno etico della Caritas diocesana, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi e deve essere controfirmata dal socio che lo presenta.

Il richiedente si impegna a versare la quota di associazione nell'importo stabilito dal Consiglio direttivo. La prima quota verrà versata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il versamento delle quote successive è facoltà libera del socio e non influisce sulla partecipazione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda

di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di partecipazione e il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 9

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Fondatori

-Ordinari

a) Sono soci fondatori coloro che abbiano partecipato alla fondazione dell'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

b) Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione venga accettata, in regola con il pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 10

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere

all'Associazione.

ARTICOLO 11

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, il codice di impegno etico, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) esclusione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione, decisa dal Consiglio direttivo per motivi gravi: inadempienze gravi al presente statuto, azioni disonorevoli o atte a danneggiare in qualunque modo l'interesse morale e materiale dell'associazione, mancata collaborazione e sostegno all'operato o alle finalità dell'associazione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte
- f) per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.36
- g) per mancata partecipazione alla vita associativa.

Il socio che perde tale qualifica non può richiedere i contributi versati al Fondo comune né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Inoltre rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa a carico dell'associazione.

ARTICOLO 13

Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;

- il consiglio direttivo;

- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva ai sensi dei precedenti articoli, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 14

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Essa è il massimo organo deliberativo dell'associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 15

Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato.

ARTICOLO 16

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene indetta dal Consiglio direttivo e convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo secondo i tempi e le modalità previsti nell'art.35 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo

dei soci.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le procedure per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea sono riportate in un apposito regolamento cui si rinvia.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo fax o per affissione nella Sede Sociale o pubblicazione sul proprio sito internet di riferimento.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicare giorno, luogo e ora dell'assemblea.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un terzo dei soci o dall'organo di controllo se nominato.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' validamente costituita l'Assemblea in presenza di tutti i soci, anche in assenza di predette formalità.

ARTICOLO 17

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, aventi diritto di voto (maggioranza assoluta) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e

delibera con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 18

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 19

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- c) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa iniziale e gli eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente;—
- f) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e modalità di liquidazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- d) deliberare la nomina di uno o più liquidatori;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero, stabilito dall'assemblea, di minimo tre e massimo sette membri eletti dall'assemblea stessa.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario con funzioni di tesoriere economo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della funzione ricoperta.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci

maggiorenni in regola con il pagamento delle eventuali quote

associative e che non abbiano riportato condanne.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

ARTICOLO 21

Dimissioni del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri durante il corso dell'esercizio, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Le funzioni del presidente fino alla nomina del nuovo presidente saranno svolte dal vice-presidente.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 22

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 23

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei

soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea dei soci;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- garantire il rispetto dei principi contenuti nel Codice di impegno etico della Caritas diocesana
- assumere e licenziare dipendenti e collaboratori;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- deliberare su ogni materia non riservata dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 20 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo presidente.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 25

Organo di controllo e revisione legale dei conti

La nomina dell'organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di obbligatorietà, previsti dalla Legge tempo per tempo vigente.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci.

Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 26

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Cura la tenuta del libro dei soci e dei volontari, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 27

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 28

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) e sono tenuti a cura del segretario dell'associazione. I libri di cui alla lettera c) e d), sono tenuti a cura del vice-presidente.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 29

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 30

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione in sede di ammissione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- contributi da organismi internazionali;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;

- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme sul volontariato.

ARTICOLO 31

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 32

Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nelle Vicarie della Diocesi e nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali in modo capillare.

ARTICOLO 33

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo ordinario per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 34

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di

qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 35

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio il consiglio direttivo redige un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il consuntivo relativo all'anno precedente dovrà essere approvato entro il 30 aprile. Tale termine, tuttavia, può essere differito di 60 giorni in presenza di particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto dell'ente che saranno segnalate dagli amministratori nella relazione di missione.

Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine è prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 36

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato

dall'assemblea, convocata in seduta straordinaria e

validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 37

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 38

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Tatjana Maria Carmela Cinquino

F.to Alfredo de Martino notaio

[illegible]